

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA (NU)



COMUNE DI LANUSEI



COMUNE DI ELINI



COMUNE DI ARZANA



COMUNE DI LOCERI



COMUNE DI BARI SARDO



COMUNE DI ILBONO



COMUNE DI CARDEU

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 23 DEL 03.07.2018	OGGETTO: Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche sulle strade di competenza dell' unione – autorizzazione al servizio di polizia locale alla stipula di apposita convenzione.
-------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto** addì **tre** del mese di **luglio** alle ore **11:20** nella **sala delle Adunanze assembleari dell'Unione Comuni d'Ogliastra**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede la seduta **Uda Robertino** nella sua qualità di **Presidente pro tempore** sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
UDA ROBERTINO	PRESIDENTE	X	
MAMELI IVAN	VICEPRESIDENTE		X
BURCHI DAVIDE	COMPONENTE	X	
DEIANA ROSALBA	COMPONENTE	X	
MELIS MARCO	COMPONENTE	X	

Partecipa **la Dott.Ssa Mulas Maria Grazia** nella sua qualità di Segretario Dell' Unione;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
 il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, con Atto Costitutivo del 25 ottobre 2007, rep. n.12 Comune di Lanusei, registrato con n. 404, serie I in data 29 ottobre 2007 all'Agenzia delle Entrate di Lanusei, è stata istituita la "Unione Comuni d'Ogliastra", in seguito chiamata per brevità Unione, composta dai Comuni di Lanusei, Arzana ed Elini, che hanno approvato l'Atto Costitutivo ed il relativo Statuto con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale: n. 28 del 24 ottobre 2007 del Comune di Lanusei, n. 29 del 24 ottobre 2007 del Comune di Arzana, n. 27 del 24 ottobre 2007 del Comune di Elini;

CONSIDERATO che successivamente hanno aderito all'Unione i Comuni di Loceri, Bari Sardo e Ilbono con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: n. 49 del 13 dicembre 2007 del Comune Loceri, n. 36 del 28 dicembre del Comune di Bari Sardo e n. 31 del 08 giugno del Comune di Ilbono;

CONSTATATO che l'Assemblea dell'Unione, ai sensi del proprio Statuto, ne ha accettato l'adesione con le seguenti deliberazioni: n. 09 del 31 dicembre 2007 per il Comune di Bari Sardo, n.10 del 31 dicembre 2007 per il Comune di Loceri e n. 03 del 10 aprile 2009 per il Comune di Ilbono;

APPURATO che con apposita convenzione i comuni di Arzana, Elini, Ilbono, Lanusei, e Loceri hanno trasferito, all'Unione Comuni d'Ogliastra, tra le altre anche le funzioni inerenti la Polizia stradale;

TENUTO CONTO che l'Unione di Comuni quale soggetto erogatore di servizi per il tramite dei comuni ad esso aderenti, nel perseguire le funzioni di polizia stradale delegategli opera sia direttamente attraverso la propria struttura sia avvalendosi di ditte esterne che, in collaborazione con l'Unione, esercitano le attività alla stessa spettanti;

RISCONTRATO che, questo ente, come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell' Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, ha la necessità di provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali;

RILEVATO che l' ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*", e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente;

RISCONTRATO che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

RILEVATO che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire un efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

CONSIDERATO che i comuni di Ilbono, Lanusei, Loceri non dispongono di proprio personale operaio, e che tutti i comuni dell' unione non possiedono attrezzature idonee per espletare gli interventi prima descritti nel rispetto della legislazione vigente, specie quella ambientale;

PRESO ATTO che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:

- nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),
- nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

CONSIDERATO

1. che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente, solo occasionalmente dai Vigili del Fuoco, e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;

2. che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Ente non ha alcuna disponibilità;
3. che la creazione all'interno dell'Ente di struttura operativa per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
4. che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze, nel rispetto delle prescrizioni normative;
5. che, a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
6. che l'Ente, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, non è investito di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente delegato dagli enti proprietari della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come *concessione di servizi* conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, pertanto, *“la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”*; nella fattispecie *de quo*, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.
7. che l'Ente, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente;
8. che le tipologie di intervento che si intendono affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
 - *“intervento standard”*, ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - *“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”*, ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
 - *“interventi perdita di carico”*, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile.
 - *“interventi rilevanti”*, l'attività di bonifica di siti inquinati a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e sulle sue pertinenze di merci pericolose trasportate.
9. che l'Ente, in virtù dei precipi interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente* (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;
10. che il servizio non è acquistabile tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto non esiste un metaprodotto corrispondente;

CONSIDERATO che la proposta è coerente con le esigenze di sicurezza stradale dell'Ente come enunciate in premessa, perché consente di ovviare alle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, e/o a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica degli utenti della strada;

VALUTATO che la proposta risulta inoltre obiettivamente vantaggiosa per l'Ente consentendo, un notevole risparmio in relazione ai costi che deriverebbero qualora il servizio stesso fosse condotto, come in passato, durante

l'orario di lavoro dal personale operaio dell'Ente e, fuori del normale orario da nessuno, poiché l'ente è sprovvisto di squadre di reperibilità tecnica, determinandosi un notevole dispendio di tempi e risorse;

ACCERTATO che alla luce di quanto disposto dall' art. 3 lettera vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016 il citato servizio non prevede oneri a carico dell' Ente, poiché il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto dei veicoli interessati;

VISTI:

- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- lo Statuto Unionale;
- il Regolamento Unionale per lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Unionale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con 3 voti favorevoli e 1 astenuto (Rosalba Deiana) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di esternalizzare prevedendone l'affidamento in concessione, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale delle aree interessate da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche sulle strade di competenza dell' unione;
- autorizzare il responsabile del servizio di polizia locale alla stipula di apposita convenzione disciplinante il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche sulle strade di competenza dell' unione;
- Di disporre che il servizio:
 - sia concesso per anni 1 (uno), con impegno per il concessionario di garantire la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo concessionario;
 - non preveda costi diretti o oneri a carico dell'Amministrazione, né dei cittadini;

DOPODICHE' con separata votazione dal seguente esito: 3 favorevoli e 1 astenuto (Rosalba Deiana) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO ROBERTINO UDA

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

**PARERI DI CUI ALL'ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Antonio Gisellu
	03/07/2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Priva di rilevanza contabile IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
--	---

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data **09/07/2018** n. **246** del reg. all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto dell'Unione. (Prot. n. 3.374 del 09/07/2018).

Elini, li 09/07/2018

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ in data _____; per _____

Elini, li 03/07/2018

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, li 09/07/2018

L' IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS